

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

Disciplinare utilizzo centro storico durante mercatini, manifestazioni e ricorrenze

Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 292 del 24/09/2015.

Sommario

| | |
|--|---|
| Art. 1 - Oggetto | 1 |
| Art. 2 - Criteri d'utilizzo..... | 1 |
| Art. 3 - Casi Particolari..... | 1 |
| Art. 4 - Autorizzazioni..... | 1 |
| Art. 5 - Caratteristiche degli allestimenti..... | 2 |
| Art. 6 - Accesso al "Centro Storico" | 4 |
| Art. 7 - Tariffe..... | 4 |
| Art. 8 - Sanzioni | 4 |
| Art. 9 - Disposizioni finali | 4 |

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Massa, ha individuato, a termini degli artt. 10 comma 4, lettera g) e 106 comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli spazi aperti come aree pubbliche aventi particolare valore artistico o storico nelle quali disciplinare lo svolgimento di eventi e manifestazioni di carattere vario. Tali spazi sono quelli compresi nel perimetro del "Centro Storico" così come definito nella Tav. QC 8/b del quadro conoscitivo del P.S. approvato con atto di C.C. n.

43/2012

Il Comune di Massa ha il compito di vigilare sul rispetto delle leggi applicabili a tali luoghi

e ne disciplina l'utilizzo al fine di conciliare il valore degli spazi con le attività che in essi si possono svolgere

Art. 2 - Criteri d'utilizzo

Tenuto presente che, storicamente, le attività di mercato e le celebrazioni a carattere civile, militare e istituzionale sono state sempre localizzate nelle piazze del centro storico, si stabilisce che i luoghi di cui all'art. 1) siano utilizzati, in relazione alle singole diverse tipologie e caratteristiche, e tenuto conto delle loro funzioni aggregative, simboliche e di socializzazione per cittadini e visitatori della città, per:

- il tradizionale, mercato settimanale del martedì e quelli riferiti a particolari ricorrenze (come Natale, Santo Patrono, ecc.);
- manifestazioni istituzionali-celebrative e religiose di rilevanza nazionale o cittadina (come 25 aprile, 2 giugno, 4 novembre, ecc.);
- attività o iniziative di carattere culturale, spettacolare, sportivo, socio-politico-sindacale e ricreativo di vario genere, nonché riprese televisive e iniziative di carattere commerciale, solo se compatibili con le caratteristiche storico-artistiche dei luoghi, tali da non arrecare pregiudizio alla loro conservazione, per le quali sarà necessario acquisire preventivamente il benestare della competente Soprintendenza;

Per le attività commerciali svolte nei luoghi di cui all'art.1 si rinvia alle norme statali e regionali sul commercio su aree pubbliche, ai provvedimenti comunali in materia, ai regolamenti specifici e di polizia urbana, nonché al rispetto della legislazione statale in materia di beni culturali e relative prescrizioni.

Art. 3 - Casi Particolari

La concessione del "Centro Storico" per "iniziative" di carattere culturale e pubblicitario, ed in particolare spot televisivi e riprese di scene di film, spetta alla Giunta Comunale sulla base del preventivo esame del progetto. E' obbligatorio pubblicizzare la Piazza/Strade interessate, tramite ringraziamento al Comune nei "titoli di coda" degli spot e dei film.

Art. 4 - Autorizzazioni

Le richieste per l'occupazione temporanea del "Centro Storico" dovranno essere presentate all'Ufficio Mobilità e Traffico almeno 30 gg. prima della data di inizio della manifestazione e non potranno durare più di 3 giorni consecutivi comprensivi del tempo necessario al montaggio ed alla rimozione degli allestimenti.

Le richieste di occupazione temporanea delle Piazze per oltre i 3 giorni (comprensivi degli allestimenti) dovranno essere specificatamente autorizzate dalla Giunta Comunale con specifico provvedimento.

Fanno eccezione le "iniziative" promosse e/o partecipate dal Comune le quali sono disciplinate da appositi atti di Giunta Comunale.

La richiesta, dovrà essere indirizzata all'Ufficio Mobilità e Traffico e contenere:

- generalità del richiedente
- numero di codice fiscale o partita iva del richiedente;
- ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare e sua superficie;
- impegno del richiedente:
 1. alla costante delimitazione dello spazio assegnato secondo le modalità previste nell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico;
 2. alla manutenzione dei manufatti ed alla pulizia degli spazi per tutta la durata dell'occupazione del suolo pubblico;
 3. alla immediata rimozione dei manufatti e degli arredi nel caso di cessazione dell'attività;
 4. alla rimozione dei manufatti qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo per motivi di pubblica utilità;
 5. di rimessa in pristino del suolo nello stato originario al termine dell'occupazione;
 6. a non destinare lo spazio pubblico occupato ad usi diversi da quello autorizzato.

Qualora nel "Centro Storico" non vengano utilizzate le strutture, provvisorie o fisse, messe a disposizione dal Comune, il soggetto titolato all'iniziativa dovrà provvedere alla preventiva presentazione del progetto esecutivo delle stesse.

L'elaborato, redatto da un tecnico qualificato ed abilitato, dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie per qualificare la struttura (dimensioni planimetriche, ingombro volumetrico, particolari esecutivi, calcoli statici, certificazioni di qualità dei materiali, etc.) al fine di una valutazione tecnico-funzionale, di impatto ambientale e di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene pubblica.

La valutazione, rilasciata sotto forma di parere tecnico, sarà a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale competente.

In tutti i casi nei quali è richiesta la presentazione di elaborati grafici e documentazioni fotografiche a corredo della richiesta, la Giunta Comunale acquisirà il parere tecnico all'Ufficio Mobilità e Traffico.

Art. 5 - Caratteristiche degli allestimenti

Gli allestimenti non dovranno interferire con le attività già esistenti sul luogo né precludere l'uso da parte dei soggetti residenti e dei visitatori.

In nessun caso di uso temporaneo del "Centro Storico" potrà essere fatto ricorso a strutture fisse, gli eventuali allestimenti dovranno mantenere una distanza di rispetto dalle strutture ed arredi monumentali di almeno due metri, in modo da preservarne l'integrità, la visibilità e la godibilità, assicurando al tempo stesso il rispetto delle normative in termini di sicurezza sui luoghi di pubblico spettacolo.

Le piazze in questione non potranno essere recintate a meno che ciò non sia espressamente ritenuto necessario per ragioni di ordine pubblico, a richiesta delle competenti autorità di pubblica sicurezza, o in caso di organizzazione di spettacoli o eventi in genere che richiedano una delimitazione dello spazio da utilizzare, comunque previa valutazione dell'Amministrazione comunale

È assolutamente esclusa la rimozione ancorché temporanea di qualsiasi elemento architettonico e di arredo urbano compresa la pavimentazione lapidea o parti di essa.

Qualora siano previsti servizi di ristorazione con cottura sul posto, fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito usare fiamme libere, sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni di qualsiasi natura che arrechino danno o molestia.

In particolare, in Piazza Aranci e Piazza Mazzini:

- a) non è ammessa l'installazione di strutture sportive (piscine, pista di pattinaggio ecc.) che richiedano rilevanti impianti tecnologici e strumentali;
- b) sono vietati l'accesso e l'utilizzo di autocarri per promozioni itineranti;
- c) è vietato l'utilizzo di ancoraggi infissi al suolo o vincolati a elementi architettonici e/o monumentali e a presenze arboree;
- d) è vietato il posizionamento di struttura sopra le botole (n. 3) di accesso ai rifugi antiaerei sottostanti la Piazza Aranci;
- e) i piedi d'appoggio di eventuali strutture e/o mezzi non dovranno appoggiare direttamente sul pavimento in pietra ma utilizzare apposite pedane/tavolati/tappetini in legno e/o gomma/pvc;
- f) per lo svolgimento delle attività di promozione sociale/raccolta firme è consentito esclusivamente l'utilizzo di strutture agili e di minimo impatto, quali gazebo di tela (dimensioni max. 4,5x4), tavoli, sedie;
- g) per l'allestimento di mostre/mercato occasionali è consentito l'uso di gazebo (dimensione max. 4,5x4), o di strutture analoghe per dimensioni, estetica e funzionalità, per l'esposizione di prodotti;
- h) per le esposizioni artistiche e/o artigianali è consentito esclusivamente l'utilizzo di strutture agili e di minimo impatto (dimensioni max. 4x4), adatte a ospitare manufatti artistici e/o artigianali quali: cavalletti, pannelli, basi, tavolini;
- i) nel caso di promozioni pubblicitarie (presentazione al pubblico di un prodotto mediante l'esposizione dello stesso) è consentito l'utilizzo di strutture agili e di minimo impatto (gazebo in tela – max. 4x4 -, totem, tavolo, pedana).

Nel caso dei mercatini natalizi potranno essere prese in considerazione proposte di allestimento che prevedano l'utilizzo di strutture chiuse in legno (così come già autorizzate dalla competente Soprintendenza del B.A.P.S.A.E. delle Provincie di Massa-Carrara e Lucca), previa presentazione di apposito progetto.

Per quanto riguarda le attrezzature di tipo igienico-sanitario si rimanda alle normative vigenti in materia; la loro collocazione dovrà essere specificatamente indicata nell'elaborato di progetto.

È altresì assolutamente esclusa ogni forma di manomissione, di perforazione e di livellamento della pavimentazione e di ogni altro elemento costituente l'arredo del "Centro Storico". A tal fine, prima dell'allestimento delle strutture e dopo la loro rimozione, l'Ufficio comunale preposto, dovrà effettuare un sopralluogo di constatazione dello stato dei luoghi e della pulizia dell'area e ne redigerà apposito verbale firmato dalle parti, autorizzando in tal modo lo svincolo della cauzione.

Non è consentito posizionare tiranti e cavi aerei sormontanti le "Piazze" se non autorizzati dagli Uffici comunali competenti. Così come deve essere preventivamente autorizzata la posa in opera di guaine e di cavi provvisori "a vista" a servizio di apparecchiature temporanee.

E' fatto divieto di manomettere e /o modificare la pubblica illuminazione delle "Piazze" compresi i corpi illuminanti e i quadri di gestione, di controllo e di sicurezza della rete.

In caso di "iniziative" che richiedano lo spegnimento temporaneo della pubblica illuminazione del "Centro Storico", tale servizio dovrà essere autorizzato dall'Uffici comunali competenti ed eseguito da personale dell' Ufficio comunale preposto o ditte che detengono la manutenzione degli impianti di illuminazione.

Eventuali sistemi di alimentazione supplementari di impianti installati all'interno del "Centro Storico" (sistemi di autoproduzione di energia, ecc.) dovranno trovare la loro collocazione al di fuori del "Centro Storico" stesso, su spazi compatibili e comunque autorizzati dall'Ufficio Comunale competente.

In merito ad installazioni pubblicitarie collegate alle “iniziative”, queste potranno essere apposte esclusivamente sulle strutture realizzate e permanere limitatamente al tempo di svolgimento delle “iniziative” medesime.

Le strutture mobili destinate allo svolgimento di “iniziative” non potranno, in nessun caso, elevarsi dal suolo per più di 2 metri.

Eventuali fondali non potranno, comunque, superare l'altezza massima di 6 metri dal suolo, ad altezze superiori sarà consentita esclusivamente la installazione di attrezzature di sostegno di corpi illuminanti e/o di amplificazione acustica.

Per spettacoli di Lirica o per eventi di carattere nazionali, la Giunta potrà concedere deroghe in merito all'altezza.

Le dimensioni massime dei palchi, a seconda della loro dislocazione in “Piazza Aranci e Piazza Mazzini”, dovranno tenere conto di tutte le norme di sicurezza sia per lo spettacolo che per l'eventuale presenza, negli edifici di proprietà comunale insistenti sulle “Piazze” stesse, di altre manifestazioni.

Art. 6 - Accesso al “Centro Storico”

L'accesso dei mezzi veicolari al “Centro Storico” sarà consentito esclusivamente ai titolari di specifica Ordinanza rilasciata dall'Ufficio Mobilità e Traffico nei modi stabiliti dal disciplinare della ZTL.

Art. 7 - Tariffe

Per la determinazione delle tariffe da applicare nel caso di occupazione di suolo pubblico si rimanda al “Regolamento tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche” ed all'annuale apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 8 - Sanzioni

Il mancato rispetto alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle ordinanze comunali vigenti.

Art. 9 - Disposizioni finali

Sono fatte salve le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che prevedono lo svolgimento di attività con occupazione di suolo pubblico.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio ai vigenti Regolamenti comunali in materia di Polizia Urbana, Igiene, Occupazione suolo pubblico, Edilizia, al Codice della Strada, nonché al Regolamento sul piano di classificazione acustica territoriale.